



CITTÀ DI LEGNAGO

Settore 3^a Lavori Pubblici ed Urbanistica

Servizio - Gestione del Territorio e SUAP

Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (Verona)

web: www.comune.legnago.vr.it

REGOLAMENTO PER IL MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI c.d. “a KM zero”

Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 Novembre 2007

INDICE

CAPITOLO I – PARTE GENERALE

- Art.1 – Istituzione e finalità
- Art.2 – Caratteristiche
- Art.3 – Riferimenti normativi
- Art.4 – Definizioni

CAPITOLO II – DISCIPLINA

TITOLO I – REQUISITI E MODALITÀ DI ESERCIZIO

- Art.5 - Soggetti ammessi alla partecipazione al mercato
- Art.6 - Requisiti per l'esercizio della vendita diretta
- Art.7 - Prodotti agricoli posti in vendita

TITOLO II – AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL MERCATO

- Art.8 – Presentazione delle domande
- Art.9 – Procedure e priorità
- Art.10 – Modifiche dell'autorizzazione alla partecipazione

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO

- Art. 11 – Organizzazione
- Art. 12 - Assegnazione degli spazi per la vendita
- Art. 13 - Sospensione alla partecipazione
- Art. 14 - Assegnazione degli spazi di vendita liberi per effetto di revoche o rinunce alla partecipazione
- Art. 15 – Gestione
- Art. 16 – individuazione del soggetto gestore

TITOLO IV – OBBLIGHI DA OSSERVARE DURANTE LA VENDITA DIRETTA

- Art.17 – Obblighi per gli operatori
- Art.18 – Aspetti igienico-sanitari
- Art.19 – Prezzi di vendita
- Art.20 - Imballaggi e smaltimento dei rifiuti

TITOLO V – SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE

- Art. 21 – Sospensione e revoca all'autorizzazione alla partecipazione
- Art. 22 - Rinuncia all'autorizzazione alla partecipazione

CAPITOLO III – CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 23 - Controlli
- Art. 24 – Sanzioni e Tabella delle sanzioni
- Art. 25 – Vigilanza

CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art.26 – Norme finali

CAPITOLO I – PARTE GENERALE

Art.1 - Istituzione e finalità

1 Ai sensi del D.lgs. n.228/01 e della L.R. 25.07.2008, n.7 e successive modifiche, è istituito il mercato ed. "a km zero", con ubicazione nell'area pedonale di piazza della Libertà e via Duomo.

2. Il mercato è riservato ai produttori agricoli iscritti al Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580 e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.lgs 18.05.2001 , n. 228 per la vendita dei prodotti agricoli di cui all'elenco allegato, anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione, derivanti dall'esercizio della propria azienda agricola .Sono ammessi prodotti provenienti da altre aziende agricole della Regione Veneto, con un massimo del 15% dei prodotti in vendita sul banco aziendale.

3. Il mercato ha i seguenti scopi:

- soddisfare le esigenze dei consumatori, in ordine all'acquisto di prodotti agricoli locali che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione;
- favorire lo sviluppo locale, attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio;
- promuovere azioni di informazione per i consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione e di educare il consumatore a riconoscere la qualità dei prodotti (quali DOP, DOC, IGP, DOCG e simili), la freschezza del prodotto, la contenuta distanza tra luogo di produzione e luogo di commercializzazione, la stagionalità;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali, in quanto strettamente connessa alla salubrità degli alimenti, garantendo l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- consentire la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la trasparenza delle indicazioni riguardanti le caratteristiche organolettiche, la qualità e genuinità dei prodotti, la stagionalità, la tipicità, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
- favorire, attraverso la "filiera corta" e l'eliminazione dei vari intermediari, il contenimento del prezzo di vendita al dettaglio, con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore e di un risparmio per il consumatore;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente che per la sicurezza stradale;
- promuovere azioni di educazione alimentare e di orientamento ai consumi, affermando il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

Art.2 – Caratteristiche

Il presente regolamento disciplina il Mercato degli Imprenditori Agricoli denominato a "Km 0" del Comune di Legnago, con le seguenti caratteristiche:

Frequenza	: settimanale nella giornata di giovedì
Orari	: inizio allestimento ore 7.30, inizio vendita ore 8.00 – cessazione attività di vendita ore 13.00 disallestimento entro le ore 13.45
Merceologia	: a. orticoltura e trasformati b. Frutticoltura e trasformati

- c. Latte, latticini e formaggi
- d. Carne e prodotti a base di carne
- e. Farine e derivati
- f. Miele e derivati
- g. Viticoltura
- h. Uova
- i. Oli e grassi vegetali e animali
- j. Aceto
- k. Pesce e prodotti ittici
- l. Piante e fiori

Posteggi : sono individuati n.20.posteggi, di cui 5 destinati a prodotti agricoli di coltura biologica, posso essere utilizzati banchi-tipo "gazebo" uniformi ed automarket attrezzati, garantendo le vie di accesso ai mezzi di soccorso ed in particolare per via Duomo il passaggio di mt. 3,50.

Attività Complementari : possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali e prodotti artigianali presenti nel territorio italiano.

Nel caso di festività infrasettimanale coincidente con la giornata di mercato l'effettuazione dello stesso sarà preventivamente concordata.

Per esigenze di pubblico interesse o per cause di forza maggiore potranno essere introdotte, con apposito provvedimento della Giunta Comunale, modifiche temporanee alla data di svolgimento, alla durata, alla localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi del mercato.

Art.3 – Riferimenti normativi

1. L'esercizio dell'attività di vendita diretta all'interno del mercato, oltre che dal presente regolamento e dalle varie norme statali, regionali e comunali vigenti in materia, è disciplinato principalmente da:

- a) Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli";
- b) Legge 27 dicembre 2006, n.296, art.1. comma 1065 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (cosiddetta legge finanziaria 2007)";
- c) "Pacchetto Igiene" ovvero e i Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004;Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24 "Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo";
- e) Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228 art.4 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art.7 della legge 5 marzo 2001, n.57" e successive modifiche e integrazioni, in particolare decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge n.35 del 2012 e decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge n.214 del 2011;
- f) Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002;
- g) Legge 5 agosto 1981, n.441 "Vendita a peso netto delle merci".

2. L'esercizio dell'attività di vendita diretta all'interno del mercato non è assoggettato alla disciplina del commercio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 , del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007, salvo quanto previsto dall'art.4 comma 8 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228 e successive modifiche e integrazioni.

Art.4 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) Azienda agricola biologica: l'azienda iscritta all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica come previsto dal regolamento CEE 834/2007 e s.m.i. e dalla Legge Regionale n.28/1997 e s.m.i.;

b) Coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame: le attività dell'imprenditore agricolo dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco e le acque dolci, salmastre o marine;

c) Filiera Corta: filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato e circoscritto di passaggi produttivi, e in particolare di intermediazioni commerciali, che possono portare anche al contatto diretto tra il produttore e il consumatore;

d) Imprenditore agricolo: ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n.228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse". Si considerano "connesse" le attività svolte dallo stesso imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio del patrimonio rurale e forestale nonché le attività di agriturismo. Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle predette attività, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico;

e) Mercato agricolo di vendita diretta o a chilometro zero, farmer's market, greenmarket, mercato del contadino: ai sensi del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 sono delle "aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soli imprenditori agricoli;

f) Vendita diretta: la commercializzazione dei propri prodotti agricoli da parte di un imprenditore agricolo effettuata direttamente al consumatore, senza passaggi intermedi rappresentati da intermediari o commercianti di qualsiasi tipo.

CAPITOLO II – DISCIPLINA

TITOLO I – REQUISITI E MODALITÀ DI ESERCIZIO

Art. 5 - Soggetti partecipanti

Possono partecipare gli imprenditori agricoli singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della Legge 29/12/1993, n. 580, la cui ubicazione dell'azienda agricola e sua produzione sia nell'ambito territoriale amministrativo della Provincia di Verona, delle province confinanti della Provincia di Verona e della Regione Veneto.

Il ruolo di venditore deve essere ricoperto dai titolari dell'impresa, o dai soci in caso di società agricola, o dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente dall'impresa.

Art.6 - Requisiti per l'esercizio della vendita diretta

1. Gli amministratori delle imprese degli imprenditori agricoli che partecipano al mercato non devono aver riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, nell'ultimo quinquennio.

2. La partecipazione al mercato è subordinata al rispetto, da parte delle aziende agricole, del presente regolamento, delle norme vigenti in materia fiscale, previdenziale, sanitaria ed amministrativa, e deve tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori previste dal Decreto Legislativo n.24/2002, dalla legge n.441/1981 e degli obblighi previsti dai Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 e successive modifiche e integrazioni.

3. Gli imprenditori agricoli che trasformano prodotti alimentari sono tenuti a realizzare un manuale HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) e ad applicare il sistema di autocontrollo HACCP, ai sensi del D.L. 155/97.

4. Gli imprenditori agricoli che vendono al mercato animali macellati, oppure prodotti derivanti dall'allevamento di animali (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.) devono dichiarare attraverso il sistema di autocontrollo HACCP, ai sensi del D.L. 155/97 e le specifiche leggi di settore, l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l'assenza di farine animali nell'alimentazione degli animali.

5. Gli imprenditori agricoli che vendono uova di galline al mercato sono tenuti a realizzare il Piano annuale nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium.

Art.7 - Prodotti agricoli posti in vendita

1. Nel mercato è consentita la vendita esclusiva di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, con un massimo del 15% di provenienza extra aziendale all'interno della Regione Veneto, così come individuati ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.Lgs. 228/01, anche ottenuti a seguito di attività di

manipolazione e trasformazione.

2. Per quanto attiene alla trasformazione dei propri prodotti agricoli ovvero di quelli di cui al punto 1, gli imprenditori agricoli possono anche avvalersi di imprese di trasformazione. In tal caso le etichettature devono riportare, oltre a quanto disciplinato dalle normative in materia, l'indicazione del luogo di produzione dei singoli prodotti e dell'impresa produttrice e trasformatrice. Qualora la trasformazione non avvenga in azienda, l'imprenditore agricolo deve dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale, l'origine aziendale della propria materia prima.

TITOLO II – AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL MERCATO

Art.8- Procedure - domanda

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono essere autorizzati alla partecipazione al mercato agricolo devono presentare domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione del posteggio al Protocollo della Segreteria dell'Ente gestore.

La presentazione della domanda di autorizzazione alla partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente regolamento.

Le domande devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli, approvati dal Comune, e formulate secondo le modalità contenute nel nell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato, pena l'esclusione, l'elenco dei prodotti in vendita con la relativa, indicando quelli di provenienza aziendale e la stagionalità. L'azienda potrà aggiornare l'elenco dei prodotti, venduti, previa comunicazione formale scritta al gestore.

Il richiedente per la partecipazione al mercato nella domanda, oltre ad indicare le generalità, deve dichiarare:

- a) di essere iscritto nel Registro delle Imprese di cui all'art.8 della Legge n.580/1993;
- b) di essere in possesso della comunicazione di cui all'art.4 del D.Lgs. n.228/2001 per l'esercizio della vendita diretta nel mercato;
- c) di possedere i requisiti morali previsti dall'art.4 comma 6 del D.Lgs. n.228/2001;
- d) i prodotti da commercializzare;
- e) di essere in possesso della registrazione di azienda alimentare SCIA/DIA d'inizio attività di vendita diretta quale operatore del settore alimentare nel mercato o, in caso di prima registrazione, SCIA di operatore del settore alimentare per l'esercizio della vendita diretta nel mercato;
- f) (SCIA/DIA) d'inizio attività produttiva o di precedenti autorizzazioni sanitarie possedute per i locali di trasformazione.

Art.9- Procedure - priorità

L'assegnazione del posteggio avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- 1. Aziende agricole ubicate nell'ambito del territorio comunale di Legnago
- 2. Aziende agricole ubicate nell'ambito della provincia di Verona
- 3. Aziende agricole ubicate nell'ambito delle altre province venete confinanti con Verona
- 4. Aziende agricole ubicate in altre province della Regione Veneto

Per l'assegnazione del posteggio in caso di aziende/imprese agricole provenienti dallo stesso

ambito di cui ai punti sopra riportati, si procede:

- a) Titolarità, ovvero legale rappresentanza, in caso di società, da parte di giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e 40 anni, così come definito dalla vigente normativa
- b) maggiore anzianità di iscrizione del Registro delle imprese agricole di cui all'art. 8 della L. n.580/1993;
- c) sorteggio.

E' fissato a cinque il numero massimo dei posteggi assegnati agli agricoltori con esclusivo prodotto annuale.

Le domande considerate ammissibili partecipano alla formulazione delle graduatorie a validità annuale.

Nel caso in cui il mercato sia gestito direttamente dal Comune, lo stesso cura l'istruttoria delle domande, redige e approva la graduatoria a validità annuale; nel caso in cui il mercato sia gestito da un soggetto gestore, lo stesso raccoglie e verifica le domande, redigendo la graduatoria a validità annuale che deve essere trasmessa al Comune per la conseguente validazione.

Art.10 – Modifiche dell'autorizzazione alla partecipazione

Le imprese inserite nelle graduatorie devono comunicare entro 30 giorni al Comune o al soggetto gestore, nel caso di affidamento della gestione del mercato, ogni modifica apportata rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, inclusa l'eventuale eliminazione di prodotti agricoli.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO

Art. 11 – Organizzazione

Il mercato ha la caratterizzazione definita dall'articolo 2 del presente regolamento.

La distribuzione degli spazi di vendita deve essere effettuata compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

L'imprenditore agricolo al quale è assegnato lo spazio di vendita deve assicurare la presenza al mercato con continuità e puntualità oltre che manifestare ed attuare un comportamento cooperativo.

In caso di assenza, l'imprenditore agricolo deve comunicare tempestivamente (a mezzo fax o e-mail/ pec) al Comune o al soggetto gestore il periodo di assenza e le connesse motivazioni.

Art. 12 - Assegnazione degli spazi per la vendita

Nel caso di gestione diretta da parte del Comune, l'assegnazione e conseguente concessione dello spazio per la vendita all'imprenditore agricolo viene rilasciata dal Comune e avviene secondo l'ammissione in posizione utile nella graduatoria e per i periodi dell'anno in cui l'azienda è disponibile a partecipare al mercato, come da domanda presentata per partecipare al mercato. Nel caso in cui il Comune abbia affidata la gestione al mercato ad un soggetto gestore, il Comune rilascia un'unica concessione di suolo pubblico in capo allo stesso soggetto gestore, come da contratto stipulato con lo stesso, il quale procede a sua volta all'organizzazione delle assegnazioni degli spazi di vendita agli imprenditori agricoli.

Nel caso di gestione diretta da parte del Comune, le concessioni hanno validità stagionale o annuale e rimangono valide per tale periodo dell'anno al quale fanno riferimento, anche nel caso in cui la graduatoria venga modificata nel corso dell'anno a seguito di modifiche o cancellazioni dell'autorizzazione alla partecipazione al mercato.

Non è prevista la spunta ai sensi della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche.

Gli imprenditori agricoli, nell'utilizzo dello spazio di vendita, sono responsabili di eventuali danni arrecati a terzi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi,

Gli imprenditori agricoli, nell'utilizzo dello spazio di vendita, assumono tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio della propria attività di vendita.

Nel caso in cui la gestione del mercato sia affidata ad un soggetto gestore e laddove il soggetto sia stato avvisato dell'assenza di un imprenditore agricolo per un predeterminato periodo, lo stesso soggetto procede nell'ambito delle proprie funzioni alla sostituzione.

Art. 13 - Sospensione alla partecipazione

1. L'imprenditore agricolo deve comunicare, con un preavviso di almeno dieci giorni salvo eventi imprevedibili, al Comune o al soggetto gestore, in caso di affidamento della gestione del mercato, la volontà di sospendere temporaneamente la partecipazione al mercato, indicando il periodo, che è consentita solamente nei casi:

- a. Decesso del titolare dell'azienda o gravi impedimenti familiari, debitamente documentati;
- b. Cessazione o insufficienza stagionale della produzione agricola;
- c. Motivi di salute o altre cause debitamente motivate.

Art. 14 - Assegnazione degli spazi di vendita liberi per effetto di revoche o rinunce alla partecipazione

1. Qualora si renda libero uno spazio di vendita per effetto di una revoca dell'autorizzazione o di una rinuncia, il Comune, nel caso di gestione diretta, o il soggetto gestore, in caso di affidamento della gestione del mercato, scorre la graduatoria del settore dei prodotti posti in vendita, e procede al rilascio di una nuova concessione di spazio di vendita al primo imprenditore classificato in posizione utile.

Art. 15 - Gestione

La gestione, l'organizzazione e il funzionamento del mercato possono essere affidati ad un soggetto gestore, individuato dal Comune nel rispetto delle normative in vigore.

Il Comune stipula una convenzione triennale con il soggetto gestore, prorogabile per altri tre anni, qualora il soggetto gestore abbia garantito, per quanto compete, il mantenimento degli impegni di cui al progetto di mercato previsto dal successivo articolo 16.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di osservare il contratto sottoscritto con il Comune, nonché il presente Regolamento e di farlo osservare ai partecipanti al mercato.

Il soggetto gestore opera in relazione e collaborazione con il Comune e in particolare:

- a) Garantisce l'organizzazione ed il funzionamento del mercato (ad esempio occupazione costante degli spazi di vendita, allestimento, gestione delle strutture e delle attrezzature espositive, rotazione degli imprenditori, esposizione chiara delle informazioni ai

clienti, logistica,...), acquisendo tutti i permessi ed autorizzazioni necessarie allo svolgimento del mercato;

- b) Predispone e aggiorna le planimetrie e le graduatorie delle aziende agricole partecipanti, curandone tutti gli adempimenti amministrativi, da presentare alla valutazione e approvazione del Comune;
- c) Gestisce il rapporto con gli operatori;
- d) Gestisce il rapporto con il Comune;
- e) Gestisce il rapporto con i consumatori e clienti del mercato;
- f) Verifica la qualità delle produzioni e dei prodotti agricoli messi in vendita;
- g) Verifica il rispetto dei requisiti di rintracciabilità ed igienico-sanitari dei prodotti agricoli messi in vendita;
- h) Esercita attività di tutela sul rispetto del presente regolamento da parte degli imprenditori agricoli partecipanti alle edizioni del mercato ed in particolare su ogni attività messa in atto che possa pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti nello svolgimento del mercato;
- i) Rileva e monitora settimanalmente i prezzi;
- j) Detiene un registro delle presenze e delle assenze degli imprenditori agricoli;
- k) Promuove il mercato;
- l) Organizza iniziative collaterali di carattere culturale, didattico, dimostrativo e di promozione legate ai prodotti agricoli ed artigianali del territorio italiano.

Il soggetto gestore si impegna a fornire al Comune ogni informazione o documentazione che sarà ritenuta necessaria e utile allo svolgimento dell'ordinaria attività di controllo in capo al Comune.

Il soggetto gestore sostiene tutti gli oneri finanziari ed amministrativi connessi alla disponibilità delle aree, sulle quali si svolge il mercato, e dei relativi impianti, fatti salvi gli oneri che ricadono personalmente sull'imprenditore agricolo, che il soggetto gestore procede a raccogliere e a depositare al Comune.

L'affidamento al soggetto gestore può essere revocato dal Comune con conseguente gestione straordinaria da parte dello stesso in caso di inadempienza agli obblighi in capo al soggetto gestore.

Art. 16 – individuazione del soggetto gestore

Il mercato è gestito in concessione, da Associazioni o cooperative di produttori agricoli, in forma singola o consorziata, ovvero di Associazioni professionali maggiormente rappresentative, previa selezione pubblica mediante bando per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

La scelta del soggetto gestore per l'affidamento della gestione del mercato, avverrà:

- a) sull'esperienza e professionalità maturata nel campo agricolo e/o della commercializzazione di prodotti agricoli e di organizzazione di fiere e mercati del proponente gestore;
- b) sulla struttura organizzativa del soggetto gestore, in termini di dipendenti e sedi;
- c) sul maggior numero degli associati aventi sede nel territorio di Legnago
- d) sulla base di un progetto di mercato, valutato secondo gli elementi che seguono:
 - calendario dei giorni e orario di mercato di eventuali giornate straordinarie;

- numero, elenco e requisiti di tutte le aziende dei produttori agricoli coinvolte, associate;
- modalità di controllo e rilevazione delle presenze e dei prezzi applicati;
- indicazione della gamma dei prodotti agricoli posti in vendita;
- progetto di lotta allo spreco, ad esempio attraverso accordi tra produttori e soggetti terzi per la consegna a circuiti di recupero o riutilizzo, al termine della giornata di mercato, dei prodotti considerati non più “vendibili” ma che comunque risultano ancora commestibili e utilizzabili;
- proposta di convenzione per la gestione del mercato.
- proposta di localizzazione dei singoli posteggi nell’area destinata dall’Amministrazione al mercato.

Per la scelta del soggetto gestore verranno assegnati i seguenti punteggi:

- a) esperienza e professionalità maturata nel campo agricolo e/o della commercializzazione di prodotti agricoli e di organizzazione di fiere e mercati (massimo 20 punti);
- b) struttura organizzativa del soggetto gestore, in termini di dipendenti e sedi (massimo 10 punti);
- c) maggior numero degli associati aventi sede a Legnago (massimo 20 punti);
- d) qualità del progetto di mercato in termini di scelte operative ed organizzative, di attività culturali, didattiche e dimostrative offerte. sulla base di un progetto di mercato (massimo 50 punti);

TITOLO IV – OBBLIGHI DA OSSERVARE DURANTE LA VENDITA DIRETTA

Art. 17 Obblighi per gli operatori

E’ fatto obbligo agli operatori agricoli di:

- a) utilizzare, nel caso di vendita di prodotti di origine animale, fatta eccezione per le uova, il miele e altri prodotti delle api, di strutture di vendita costituite da banchi refrigerati e automarket opportunamente attrezzati
- b) indicare su prodotti esposti il prezzo di vendita, nonché il luogo d’origine e dell’impresa produttrice
- c) illuminare il banco, se necessario, con mezzi propri, senza far uso di generatori
- d) occupare il posteggio entro le 8.30 e liberarlo entro le 13.45
- e) corrispondere al gestore del mercato il canone per l’occupazione del suolo pubblico, il costo per il sistema di gestione di controllo interno, le spese amministrative e il costo per eventuali consumi di energia elettrica
- f) accettare i controlli documentali ed eseguiti presso il mercato sul rispetto delle norme in materia e del presente regolamento, , pena l’esclusione dal mercato
- g) utilizzare a copertura dei banchi di vendita gazebo di dimensioni massime 4,5x3, secondo il fac simile approvato dal Consiglio comunale, fatta eccezione per i banchi frigo e gli automarket. Al fine di garantire la qualità del decoro urbano, i gazebo utilizzati nell’ambito del mercato dovranno essere tutti dello stesso colore e tipologie secondo le indicazioni tipologiche e cromatiche fornite dal gestore. Nel caso di disponibilità di spazi e su autorizzazione del gestore gli operatori potranno utilizzare più gazebi, fino ad un massimo di tre.
- h) esporre presso il proprio posteggio un cartello riportante la denominazione dell’azienda agricola , la sede, recapito telefonico. Nel caso di vendita di prodotti biologici, dovrà essere

esposto anche un cartello con l'indicazione dell'ente certificatore.

- i) non utilizzare apparecchi di riproduzione sonora per il richiamo della clientela
- j) lasciare il posteggio pulito e sgombro da contenitori e imballaggi utilizzati per il trasporto e la vendita dei prodotti

Art.18 – Aspetti igienico-sanitari

1. La vendita diretta di prodotti agricoli è soggetta alla disciplina del cosiddetto "Pacchetto Igiene" che ingloba diverse normative comunitarie raccolte a dare indicazioni per le fasi di produzione, trasformazione e confezionamento dei prodotti alimentari (Reg. CE n.178/2001, Reg. CE n.852/2004, Reg. CE n.853/2004).
2. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Sanità con propria Ordinanza del 3 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni.
3. Gli alimenti portati al Mercato devono essere salubri, idonei al consumo umano dal punto di vista igienico. Gli agricoltori, in quanto operatori del settore alimentare (OSA), sono responsabili della sicurezza che deve essere garantita a tutti i livelli della filiera.
4. Ai sensi del Reg. CE n.178/2002 di introduzione del sistema di rintracciabilità dei prodotti alimentari, l'agricoltore è tenuto a dare precisa informazione ai clienti sull'origine dei prodotti.
5. L'azienda che produce e manipola prodotti alimentari deve essere in possesso del manuale di autocontrollo (HACCP), ai sensi del D.L. 155/97.
6. Nel caso di vendita di prodotti alimentari altamente deperibili, al fine del mantenimento della catena del freddo, oltre all'obbligo di utilizzo di impiantistica di condizionamento alimentare, è consentita la sosta di veicoli refrigerati, omologati ai sensi della norma vigente, all'interno degli spazi autorizzati dal Comune.
7. Al fine del mantenimento della catena del freddo, è consentito l'uso di energia elettrica proveniente da impianti pubblici o, in caso di malfunzionamento ed in situazioni di emergenza, generatori di corrente di tipo silenziato e con dispositivi anti-inquinamento.

Art.19 – Prezzi di vendita

1. I prodotti esposti per la vendita devono recare, in modo chiaro e leggibile al consumatore, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo e individuate a tal scopo dal soggetto gestore. Qualora i prodotti non siano espositivi, l'imprenditore deve esporre un cartello-prezzi all'interno della propria struttura espositiva, contenente l'elenco dei prodotti ed il loro relativo prezzo.

Art.20 - Imballaggi e smaltimento dei rifiuti

1. Gli imprenditori agricoli devono adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, a favorire materiali riciclabili e/o compostabili ed imballaggi riutilizzabili. Gli imprenditori agricoli devono impegnarsi alla salvaguardia dell'ambiente e ridurre il più possibile i rifiuti derivanti dall'attività di vendita diretta al mercato. Gli imprenditori agricoli, partecipanti ad ogni edizione del mercato, sono tenuti a lasciare i luoghi mercatali puliti e sgombri da qualsiasi rifiuto, preso atto che i rifiuti devono essere il più possibile ridotti, smaltiti in azienda senza pericolo per la salute dell'uomo e

nell'ottica di differenziazione, di reimpiego e di riciclaggio degli stessi nelle proprie aziende.

Laddove il Comune accerti che gli imprenditori agricoli non abbiano assolto alla raccolta dei rifiuti, le spese di raccolta, pulizia e di spazzamento dell'area vengono addebitate equamente tra gli imprenditori agricoli partecipanti all'edizione del mercato.

TITOLO V – SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE

Art. 21 – Sospensione e revoca all'autorizzazione alla partecipazione

1 L'autorizzazione alla partecipazione al mercato è sospesa dal Comune / soggetto gestore qualora vengano meno i requisiti in capo all'imprenditore agricolo di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale, ovvero per la violazione delle disposizioni del presente regolamento, la partecipazione è sospesa per 30 giorni previa diffida, al termine dei quali l'imprenditore può riprendere la partecipazione, dandone preventiva comunicazione al Comune/ soggetto gestore.

La sospensione è disposta per 90 giorni qualora venga reiterata la violazione delle disposizioni del presente regolamento.

2. L'autorizzazione alla partecipazione è revocata dal Comune:

- a. nel caso in cui l'imprenditore agricolo non utilizzi lo spazio di vendita assegnato per periodi di tempo, anche non consecutivo, complessivamente superiori al dieci per cento delle giornate di periodo di validità dell'assegnazione;
- b. qualora l'imprenditore non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione alla partecipazione, disposti ai sensi del comma 1 del presente articolo;
- c. qualora l'imprenditore non ripristini i requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale, entro il termine concesso ai sensi del precedente comma 1 ;
- d. qualora l'autorizzazione sia stata sospesa per tre volte durante il periodo di riferimento dell'assegnazione dello spazio di vendita;
- e. qualora l'imprenditore non risulti più in possesso dei requisiti per l'esercizio della vendita diretta del presente regolamento, tranne il caso di cui al precedente comma 1;
- f. qualora rifiuti i controlli documentali eseguiti dal gestore sul rispetto delle norme in materia e del presente regolamento o metta in vendita prodotti non autorizzati ai sensi del presente regolamento.

Nessun rimborso del canone pagato per l'occupazione di suolo pubblico è dovuto in caso di revoca e/o di sospensione.

I casi di sospensione e revoca della concessione in capo al soggetto gestore, qualora il Comune abbia affidato la gestione del mercato, sono previsti nel contratto sottoscritto tra il Comune e il soggetto gestore.

Art. 22 - Rinuncia all'autorizzazione alla partecipazione

L'imprenditore agricolo può comunicare, con un preavviso di almeno dieci giorni, la rinuncia all'autorizzazione alla partecipazione, previa presentazione di comunicazione al Comune e al soggetto gestore, nel caso di affidamento della gestione. L'avvenuta

comunicazione di cessazione comporta la cancellazione dalla graduatoria.

CAPITOLO III – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 23 - Controlli

1. I controlli sul rispetto delle norme in materia, del presente regolamento sono di competenza del Comune ovvero in capo al soggetto gestore, qualora il Comune abbia affidato la gestione del mercato, il quale può avvalersi anche di altri corpi ed istituzioni preposti (tecnici qualificati es. agronomo).

I controlli possono prevedere la richiesta di tutta la documentazione fiscale e tecnica atta a dimostrare la provenienza dei prodotti posti in vendita.

2. Il controllo dell'attività del soggetto gestore è di competenza del Comune.

Art.24 - Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo le procedure di cui alla Legge n.689/1981 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'autorità competente a ricevere i rapporti di cui alla Legge n.689/1981 e successive modifiche e integrazioni e delle sanzioni è il Sindaco del Comune.

3. Le infrazioni e le violazioni al presente Regolamento rappresentano illeciti amministrativi sanzionabili, quando non contemplate nelle norme vigenti, in via pecuniaria con il pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. n.267/2001 e successive modifiche e integrazioni e con le sanzioni amministrative accessorie specificate nel presente Regolamento.

tabella sanzioni classi d'importo – somme da pagare (esprese in euro)

Classe di gravità <i>progressiva</i>	minimo	massimo	Pagamento in misura ridotta L. 689/81 smi art. 16 -1 c. Il pagamento della somma in misura ridotta è pari alla terza parte del massimo della sanzione
Classe A (sanzioni ex art.7 bis D.Lgs. 267/01 e s.m.i.)	€ 25.00	€ 500.00	€ 50.00

TABELLA SANZIONI PECUNIARIE E CORRELATE SANZIONI AMMINISTRATIVE

DESCRIZIONE PRECETTO VIOLATO	ARTICOLO DI RIFERIMENTO	Per la violazione al presente regolamento si applica quanto previsto dalla "TABELLA SANZIONI	SANZIONE AMMINISTRATIVA CORRELATA
------------------------------	-------------------------	--	-----------------------------------

		CLASSI D'IMPORTO SOMME DA PAGARE” per la classe di gravità sotto indicata	
Rispetto degli orari del mercato		Classe A	
Mancanza dei requisiti per l'esercizio della vendita diretta		Classe A	Sospensione dell'autorizzazione
Messa in vendita di prodotti agricoli non provenienti esclusivamente dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli		Classe A	Sospensione dell'autorizzazione
Mancata comunicazione di estensione e/o modifica apportata rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione		Classe A	
Mancata comunicazione di assenza		Classe A	
Mancata comunicazione di sospensione alla partecipazione		Classe A	
Mancato rispetto del settore prevalente dei prodotti di appartenenza dichiarato nella domanda di partecipazione al mercato		Classe A	

Mancata esibizione dell'autorizzazione alla partecipazione e della concessione dello spazio di vendita, rilasciata dal Comune, o in sostituzione un documento attestante l'assegnazione dello spazio di vendita da parte del soggetto gestore		Classe A	
Mancata esibizione dei cartelli dei prezzi di vendita al pubblico		Classe A	

Art. 26 - Vigilanza

1. Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell'imprenditore agricolo, in cui si svolgono la produzione e/o allevamento.
2. L'Azienda USL effettua la vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione dell'impresa.

CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art.27 – Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno corrispondente alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e abroga la vigente disciplina sperimentale, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 15 marzo 2010.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente

Nel giorno ed orari di svolgimento del mercato e fatto divieto di commercio itinerante nel raggio di 300 ml. dall'area mercatale